

Super ammortamento: ammortamento fiscale per i beni inferiori a euro 516

Il super ammortamento

Gli ulteriori chiarimenti sui beni inferiori ad euro
516



REDDITO D'IMPRESA

Il super ammortamento

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Il così detto super ammortamento è una agevolazione prettamente di natura fiscale che consiste nella maggiorazione, ai soli fini dell'ammortamento o della quota capitale della rata di leasing e del riscatto, del valore di acquisizione dei beni strumentali nuovi.

COMMENTO

L'agevolazione o l'incentivo all'investimento introdotto dalla [legge di stabilità per il 2016, n. 208 del 2015](#) , battezzato come super ammortamento, è oramai ben noto ai contribuenti.

Tale agevolazione, [riproposta anche per il 2017](#) , e in fase di proroga, da parte del disegno di legge di bilancio per il 2018, anche per l'anno prossimo, da un punto di vista soggettivo coinvolge tutti gli esercenti l'attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, nonché gli esercenti arti e professioni.

E' il caso di ricordare, restando sempre nell'ambito soggettivo, che per quanto riguarda i soggetti che aderisco a regimi fiscali “agevolati” ossia al regime forfettario, di cui alla [legge n. 190 del 2014](#) , nonché al regime dei minimi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la maggiorazione del valore di acquisizione può trovare applicazione solo per questi ultimi che possono, quindi, maggiorare il valore del bene strumentale acquisito, come si dirà in prosieguo, e dedurre l'intero importo per cassa nel periodo d'imposta di pagamento del bene.

Da un punto di vista oggettivo, l'agevolazione trova dei limiti che risultano essere stati incrementati nel 2017 e che, dalla bozza finora disponibile di disegno di legge per il 2018, verranno ulteriormente aumentati per il 2018. Se, difatti, l'agevolazione riguarda qualsiasi bene strumentale nuovo acquisito nel periodo di validità della norma, quest'ultima prevede alcune ben determinate esclusioni che si indicano nella tabella che segue.

Beni che non possono godere del super ammortamento

beni materiali strumentali per i quali il [decreto ministeriale del 31.12.1988](#) (che individua le aliquote di ammortamento) stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento

fabbricati e costruzioni

beni indicati nell'apposito [allegato 3 alla legge di stabilità per il 2016](#) (che si riportano nella tabella che segue)

Beni che non possono essere destinatari della agevolazione <u>Allegato 3 alla legge di stabilità</u>			
Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

Dal 2017, inoltre, l'esclusione dal super ammortamento è stata estesa anche ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'attuale bozza di legge di bilancio per il 2018 prevede, oltre ad una riduzione generalizzata della maggiorazione, di cui si dirà a breve, anche la completa esclusione di tutti i mezzi di trasporto.

Il funzionamento dell'agevolazione è semplice: viene riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento del prezzo di acquisizione del bene, anche in leasing, attraverso, in questo caso, la maggiorazione della quota capitale delle rate e del prezzo di scatto, ai soli fini fiscali e solo con riferimento al processo di ammortamento.

Dal punto di vista temporale, per usufruire dell'agevolazione gli acquisti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in quest'ultimo caso, nel rispetto di due condizioni:

- entro la data del 31 dicembre 2017 l'ordine del "bene" deve risultare accettato dal venditore;
- entro la medesima data del 31.12.2017 deve esserci stato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene stesso.

Visto che il super ammortamento ha raggiunto lo scopo di innalzare il livello di investimenti all'interno del nostro paese, esso è oggetto di una ulteriore proroga da parte dell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2018 di cui già si è fatto cenno.

Premettendo che si tratta ancora di una bozza di legge che potrebbe subire, quindi, modifiche fino al momento della sua definitiva approvazione, è bene anticipare, seppur sinteticamente, le novità attualmente preannunciate e che probabilmente non subiranno stravolgimenti, di modo che imprese ed esercenti arti e professioni possano già cominciare ad orientarsi nel panorama futuro nonché a pianificare i propri investimenti, proprio anche alla luce delle agevolazioni previste.

Sul fronte del super ammortamento, l'agevolazione subisce due importanti modifiche:

- Da una parte viene abbassata dal 40 al 30 per cento la percentuale di incremento del costo, riconosciuto ai soli fini fiscali e ai soli fini dell'ammortamento, fermo restando, tra le altre, che il bene deve essere nuovo;
- Sul fronte, invece, dei beni agevolabili, dopo un primo paletto, di cui si è già detto, posto nel 2017 e che ha visto l'esclusione dalla agevolazione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, il disegno di legge di bilancio per il 2018 esclude, dallo stesso 2018, anche questi ultimi.

Per quanto riguarda il limite temporale, la bozza di norma prevede che il super ammortamento, così come modificato, possa essere utilizzato per le acquisizioni in beni nuovi effettuati a partire dal primo gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, con un'estensione che rende validi anche gli investimenti effettuati entro il 30.06.2019 purché sussistano le due seguenti condizioni:

- Entro la data del 31.12.2018 l'ordine risulti accettato dal venditore;
- Entro la data del 31.12.2018 sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

REDDITO D'IMPRESA

Gli ulteriori chiarimenti sui beni inferiori ad euro 516

A CHI SI RIVOLGE

**IMPRESE**

Tutte le imprese

**PROFESSIONISTI**

Non sono interessati

**PERSONE FISICHE**

Non sono interessate

ABSTRACT

Anche i beni strumentali nuovi di valore unitario non superiore ad euro 516,46 possono godere del super ammortamento. In tale caso anche se per effetto della maggiorazione del 40% superano tale valore unitario appena indicato. Essi sono interamente ammortizzabili nell'esercizio di entrata in funzione

COMMENTO

Tra i beni che possono usufruire del così detto super ammortamento, ossia della maggiorazione del 40 per cento ai soli fini fiscali e al solo fine del processo di ammortamento, maggiorazione che diverrà del 30 per cento a partire dal 2018, vi sono anche quelli di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

Con la [circolare n. 23/E del 26 maggio 2016](#), l'Agenzia delle entrate aveva già avuto modo di chiarire che la possibilità di deduzione integrale, nell'esercizio di acquisizione, del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro non viene meno se, per effetto della maggiorazione in questione, il valore stesso vada a superare la soglia appena indicata.

Facendo presente che l'[articolo 102](#) del testo unico delle imposte sui redditi, così detto Tuir, stabilisce che i beni di valore unitario non superiore alla soglia indicata sono sostanzialmente ammortizzabili interamente nell'esercizio di acquisizione, nel caso in cui, trattandosi di beni strumentali nuovi e godendo della maggiorazione del 40 per cento, dovessero superare tale valore, rimane la deducibilità integrale.

A titolo di esempio, si supponga che venga acquistato un bene strumentale nuovo del valore unitario di euro 500. Potendo godere dell'agevolazione del 40 per cento, nota come super ammortamento, il bene, solo da un punto di vista fiscale, acquisisce il valore di euro 700. In tale caso, pur superando, per effetto dell'agevolazione, la soglia di euro 516,46, il bene potrà essere tutto ammortizzato nell'esercizio in cui avviene l'acquisto.

L'Agenzia delle entrate è tornata nuovamente sul tema attraverso la [risoluzione n. 145/E del 24 novembre](#) scorso, affrontando il tema dell'applicazione del super ammortamento nel caso

in cui il bene di valore unitario inferiore a 516,46 euro, venga ammortizzato in più esercizi da un punto di vista civilistico.

In tale caso, infatti, non era chiaro da un punto di vista fiscale la maggiorazione del 40 per cento, potesse essere portata in ammortamento e, quindi, in deduzione tutta nell'esercizio di acquisizione del bene.

L'Agenzia facendo dapprima presente che in presenza di beni di costo superiore alla predetta soglia, l'agevolazione in commento si concretizza “in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988”, che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, devono essere ridotti alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione del bene, e che per le imprese che degerminano il reddito imponibile in base alle risultanze del conto economico, il super ammortamento non è legato alle valutazioni di bilancio ma bensì ai coefficienti fiscali di ammortamento, chiarisce che nel caso in cui il bene strumentale di valore unitario non superiore ad euro 516,46 venga ammortizzato ai fini civili, anche dal punto di vista fiscale varrà l'imputazione temporale effettuata a conto economico.

In questo caso, con riferimento alla maggiorazione del 40 per cento, essa potrà essere dedotta attraverso l'applicazione, alla maggiorazione stessa, delle aliquote di ammortamento previste ai fini fiscali dal [decreto ministeriale del 31 dicembre 1988](#).

Volendo esemplificare, e supponendo che il bene strumentale nuovo acquistato nel 2017 sia di valore unitario di euro 500 e che possa sfruttare il super ammortamento, ossia la maggiorazione del 40 per cento, per un valore di 200, qualora l'impresa da un punto di vista civile decida di procedere all'ammortamento del bene in cinque anni, applicando, quindi, una aliquota di ammortamento del 20 per cento, anche fiscalmente, con riferimento al costo di euro 500, varrà la deduzione in base all'imputazione temporale civilisticamente decisa.

Per quanto riguarda, invece, la maggiorazione del 40 per cento ossia il maggior valore fiscale di 200, esso dovrà essere ammortizzato seguendo le aliquote fiscali previste, per il bene di specie, dalle tabelle di cui al già citato decreto del 31.12.1988. Supponendo che fiscalmente sia prevista una aliquota di ammortamento del 25 per cento, il maggior valore fiscale di 200 verrà ammortizzato con tale aliquota tenendo in considerazione, sempre come prescritto dal quinto comma dell'[articolo 102 del Tuir](#), che per il primo anno l'ammortamento deve essere ridotto a metà.

SI RICORDA CHE

- Il super ammortamento, che consiste in una maggiorazione, ai soli fini fiscali, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, è applicabile anche ai beni di valore unitario non superiore ad euro 516,46
- Il super ammortamento, dalla attuale bozza di DDL di bilancio per il 2018, risulta prorogato per l'intero 2018, ma la maggiorazione verrà abbassata al 30 per cento

SCHEMI E TABELLE

Super ammortamento: ammortamento fiscale per i beni inferiori a euro 516 – i punti salienti

La norma e l'ambito soggettivo	L'agevolazione o l'incentivo all'investimento introdotto dalla legge di stabilità per il 2016, n. 208 del 2015 , battezzato come super ammortamento, è oramai ben noto ai contribuenti. Tale agevolazione, riproposta anche per il 2017 , e in fase di proroga, da parte del disegno di legge di bilancio per il 2018, anche per l'anno prossimo, da un punto di vista soggettivo coinvolge tutti gli esercenti l'attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, nonché gli esercenti arti e professioni. E' il caso di ricordare, restando sempre nell'ambito soggettivo, che per quanto riguarda i soggetti che aderiscono a regimi fiscali "agevolati" ossia al regime forfettario, di cui alla legge n. 190 del 2014 , nonché al regime dei minimi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la maggiorazione del valore di acquisizione può trovare applicazione solo per questi ultimi che possono, quindi, aumentare il valore del bene strumentale acquisito, come si dirà in prosieguo, e dedurre l'intero importo per cassa nel periodo d'imposta di pagamento del bene
Il funzionamento	Il funzionamento dell'agevolazione è semplice: viene riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento del prezzo di acquisizione del bene, anche in leasing, attraverso, in questo caso, la maggiorazione della quota capitale delle rate e del prezzo di scatto, ai soli fini fiscali e solo con riferimento al processo di ammortamento
L'ambito temporale	Dal punto di vista temporale, per usufruire dell'agevolazione gli acquisti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in quest'ultimo caso, nel rispetto di due condizioni: - entro la data del 31 dicembre 2017 l'ordine del "bene" deve risultare accettato dal venditore; - entro la medesima data del 31.12.2017 deve esserci stato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene stesso
I beni di valore non superiore a € 516,46	Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 , l'Agenzia delle entrate aveva già avuto modo di chiarire che la possibilità di deduzione integrale, nell'esercizio di acquisizione, del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro non viene meno se, per effetto della maggiorazione in questione, il valore stesso vada a superare la soglia appena indicata.
I beni di valore non superiore ad € 516,46 ammortizzati	L'Agenzia delle entrate con risoluzione 145/E/2017 , facendo dapprima presente che in presenza di beni di costo superiore alla predetta soglia, l'agevolazione in commento si concretizza "in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988", che, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, devono essere ridotti alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione del bene, e che per le imprese che degerminano il reddito imponibile in base alle risultanze del conto economico, il super ammortamento non è legato alle valutazioni di bilancio ma bensì ai coefficienti fiscali di ammortamento, chiarisce che nel caso in cui il bene strumentale di valore unitario non superiore ad euro 516,46 venga ammortizzato ai fini civili, anche dal punto di vista fiscale varrà l'imputazione temporale effettuata a conto economico. In questo caso, con riferimento alla maggiorazione del 40 per cento, essa potrà essere dedotta attraverso l'applicazione, alla maggiorazione stessa, delle aliquote di ammortamento previste ai fini fiscali dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 .